

**TRIBUNALE DI VITERBO**

*in funzione di*

**GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ARTT. 669 BIS E 700 C.P.C.**

Per la sig.ra **MARIANI ANNITA**, nata a Viterbo il 03.09.1970 (Cf. MRNNNT70P43M082I), residente a Vasanello (Vt), 01030, via Giulio Francesconi n.10, rappresentata e difesa dall'avv. Gioia Maria Scipio (Cf. SCPGMR73C66H501U) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo Corso Italia n.43 e nel suo domicilio digitale all'indirizzo pec: [gioiamariascipio@pec.ordineavvocativiterbo.it](mailto:gioiamariascipio@pec.ordineavvocativiterbo.it) (fax 0761.290860), come da mandato allegato ex art. 83 comma 3 cpc.

*-ricorrente-*

contro **Ministero dell'istruzione**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e con essa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12 (domicilio digitale all'indirizzo pec estratto dal Registro PPAA: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

*-resistente-*

nonché **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Ufficio X- Ambito territoriale di Viterbo**, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e con essa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12 (domicilio digitale all'indirizzo pec estratto dal Registro PPAA: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

*-resistente-*

nonché **Istituto Comprensivo Statale "Ernesto Monaci"**, in persona del Dirigente in carica, con sede in Soriano nel Cimino, via E.Monaci n.37, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e con essa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12 (domicilio digitale all'indirizzo pec estratto dal Registro PPAA: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

*-resistente-*

\*\*\*\*\*

L'odierna ricorrente è stata inserita nelle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA fin dall'anno 2005, sia per il profilo di Assistente Tecnico (AT), sia per il profilo di Assistente Amministrativo (AA) (**all.1 domanda 2005**).

Le domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria si sono poi succedute, nel 2008, nel 2011, nel 2014 e nel 2017 (**all.2,3,4**) e nel corso degli anni



la ricorrente è stata inserita anche nella graduatoria relativa al profilo di Collaboratore Scolastico (CS). La domanda del 2008, a causa di un allagamento nel 2012 nei locali dell'I.C. di Orte che aveva curato la procedura, è andata perduta (come confermato anche nel corpo della nota prot. 2546 dell'11.08.2021 della D.S. del ICS Monaci, in seguito allegata).

In tutte le domande l'istante ha dichiarato di possedere i seguenti titoli di accesso, necessari per i vari profili: il diploma di maturità linguistica per i profili di AA e CS conseguito nel 1989 presso l'istituto Merlini di Viterbo, e l'attestato di qualifica professionale di programmatore ed elaborazione dati, conseguito nel 1990 al termine di un corso regionale ai sensi dell'art. 14 legge 845/1978 presso la Regione Lazio, per l'accesso al profilo di AT, come previsto originariamente dal DM 55/2005.

Solo nell'anno scolastico 2020-2021 la ricorrente ha ottenuto un incarico di supplenza, quale AT, presso l'I.C. Monaci di Soriano nel Cimino; il servizio è stato svolto sulla base di due contratti, il n. 2413 del 15/10/2020 (decorrenza 15.10.20-31.12.20) e il n. 2 del 04.01.2021 (decorrenza 01.01.21-30.06.21) – **all.5**.

Il servizio è stato regolarmente svolto dalla ricorrente.

In data 20.04.2021, con nota 1340/U (**all.6**), la Dirigente Scolastica provvedeva al controllo delle dichiarazioni degli aspiranti inseriti nelle graduatorie ai fini della convalida del punteggio, ai sensi dell'art. 7 punto 5 DM 640/2017 (*"All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica"*).

All'esito dei controlli i punteggi conseguiti dalla Mariani nelle graduatorie per i profili di AA e CS erano convalidati; si dava altresì atto che *"il titolo di accesso per il profilo di Assistente tecnico – Area AR02, fa riferimento al requisito richiesto dal D.M. 55 del 09/05/2005, Diploma di licenza media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78"* e che *"per mero errore materiale per il profilo di Assistente tecnico nella domanda per il triennio 2018-21 è stato valutato dall'Amministrazione come titolo di accesso il Diploma di Liceo Linguistico con punti 8.67"*. Ne conseguiva la rettifica in aumento del punteggio attribuito dalla Mariani per il profilo di AT, complessivamente rideterminato in 9.60.



La Mariani, quindi, presentava in data 23.04.2021, domanda per inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2024 (**all.7**).

Tuttavia nel successivo mese di luglio 2021, con decreto 2445/U del 23.07.2021 (**all.8**), sempre la Dirigente Scolastica dell'IC Monaci disponeva l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie di III fascia, sulla base della errata valutazione del titolo di accesso al profilo di AT effettuato dalla PA negli anni, per aver valutato il diploma di maturità linguistica conseguito dalla Mariani invece che la licenza di scuola secondaria di I grado (scola media) integrata da Attestato di qualifica, conseguiti anch'essi dalla Mariani e da essa sempre dichiarati nelle domande. Disponeva altresì la D.S. l'annullamento della validità giuridica del servizio prestato dalla Mariani come AT nell'anno scolastico 2020/2021, con la conseguente decurtazione del relativo punteggio anche per gli altri profili professionali.

Sempre il 23 luglio 2021, la Mariani riceveva dal sistema operativo scolastico ([noreplay@istruzione.it](mailto:noreplay@istruzione.it)) una serie di e-mail (alle ore 12.45, 12.57, 13.11, 13.15, 13.17) con cui si confermava da un lato e si annullava, dall'altro, l'esclusione dalla graduatoria (**all.9**).

A fronte di questa palese incertezza e contraddittorietà nelle comunicazioni da parte dell'Amministrazione scolastica, l'odierna ricorrente inoltrava, per il tramite della scrivente, una pec di richiesta di chiarimenti in data 04.08.2021 (**all.10**).

Rispondeva la D.S. con nota dell'11.08.2021 (**all.11**) con la quale si giustificava l'esclusione dalla graduatoria relativa al profilo di AT per i seguenti motivi:

- la Mariani avrebbe redatto la domanda di inserimento nelle graduatorie 2021 utilizzando la modalità relativa al cd. "nuovo inserimento" invece di quella relativa alla conferma di precedenti inserimenti;
- avrebbe indicato come titolo di accesso al profilo di AT il diploma di maturità linguistica invece della licenza media integrata dalla qualifica specifica di programmatore;
- non avrebbe mai fatto ricorso avverso l'errata valutazione in difetto delle precedenti valutazioni dei titoli effettuate dalla PA.

Avverso l'esclusione dalla graduatoria di III fascia per il profilo di AT e avverso il provvedimento con cui è stata annullata la validità giuridica del servizio prestato



dalla ricorrente nell'anno scolastico 2020-2021 è proposto, in via cautelare e di urgenza sussistendone i presupposti, il presente ricorso per i seguenti motivi.

\*\*\*\*\*

Nessun dubbio può sorgere, innanzitutto, sull'esistenza, nella fattispecie, del requisito del **FUMUS BONI IURIS** essendo l'attività amministrativa posta in essere dalla resistente Amministrazione palesemente illegittima, se non addirittura pretestuosa, prima ancora che lesiva dei giusti diritti quesiti della ricorrente.

A tal fine si osserva quanto segue.

\*\*\*\*

**1) Validità e conformità alla legge dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente per l'accesso alla graduatoria del profilo di AT; illiceità ed illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria per il triennio 2021/2024 nel profilo AT per violazione dell'art. 7 DM 50/2021.**

Preliminarmente occorre chiarire che la sig.ra Mariani possiede i titoli di studio necessari per accedere alla graduatoria del personale ATA nel profilo di Assistente Tecnico e che tali titoli sono stati regolarmente dichiarati.

Giova al riguardo ripercorrere i vari decreti ministeriali che hanno regolato le graduatorie di III fascia.

**a)** Il primo decreto che rileva ai fini del presente decidere è il DM 55/2005 (**all.12**) in base al quale la Mariani ebbe a presentare la prima domanda di inserimento in graduatoria.

Per il profilo di AT era richiesto all'epoca, quale titolo di accesso, il diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico, oppure il diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico, oppure il **diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78**, oppure ancora qualsiasi diploma di scuola media superiore, corrispondente alle specifiche aree professionali.

La Mariani era quindi inserita nella graduatoria degli AT in base all'attestato di qualifica professionale come programmatore, acquisito al termine di un corso istituito dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 99/79 (**all.13**), da aggiungersi ovviamente alla licenza media, già in possesso della ricorrente in quanto diplomata con successiva maturità linguistica.



Da precisare che la legge 845/78 andava a regolamentare, quale legge quadro, la formazione professionale e la Regione Lazio ha poi dato attuazione ai principi generali mediante la L.R.99/1979 di riconoscimento delle attività di formazione professionale.

Il corso svolto dalla Mariani e l'esame finale che le hanno consentito di ottenere l'attestato di programmatore è pienamente rispondente al combinato disposto dell'art.14 legge 845/1978 e della L.R. 99/1979, con la conseguenza che detto titolo professionale era sufficiente e legittimo per poter accedere alla graduatoria di III fascia degli AT.

**b)** La normativa di riferimento per le graduatorie di III fascia del personale ATA per il profilo di AT, dal 2008 in poi, ha richiesto espressamente, quale titolo valido per l'accesso al predetto profilo, il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale (secondo la tabella di corrispondenza di cui all'all.C del DM 59/2008, **all.14**). Tuttavia, il DM 59/2008, all'art.2.6 chiariva che *"Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08, di cui al D.M. 9.06.2005, n. 55, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie"*.

**c)** La stessa disciplina è stata poi recepita anche dai decreti successivi (DM 104/2011, DM 717/2014, DM 640/2017), fino all'ultimo decreto DM 50/2021 (**all.15**), relativo all'inserimento nelle graduatorie di III fascia per il triennio 2021/2024, che all'art. 2 punto 6 recita *"Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie"*.

Ne discende che, sulla base dei richiami ai titoli di accesso prescritti fin dal 2005 dai decreti contenenti i bandi per le graduatorie di III fascia, il candidato inserito stabilmente in graduatoria sulla base della licenza media integrata dall'attestato di qualifica professionale e poi rimasto all'interno della graduatoria stessa negli anni successivi, ha titolo valido per l'accesso al profilo di AT.

L'esclusione dalla graduatoria di III fascia per il triennio 2021/2024 nel profilo AT della Mariani per mancanza del titolo di accesso è pertanto illegittima e contraria alla normativa di settore.



\*\*\*\*\*

A nulla valga poi l'eccezione veramente formalistica e priva di fondamento secondo cui la ricorrente avrebbe errato nell'utilizzare moduli on line per i cd. Nuovi inserimenti in graduatoria, al posto dei moduli per l'aggiornamento del precedente inserimento.

Sul punto è doveroso precisare che il modulo telematico di domanda messo a disposizione dall'Amministrazione è unico e reca la dicitura "*Domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24*" (già all.7).

Se si scorre la domanda presentata il 23.04.21 dalla Mariani si ha modo di leggere, a pagina 3-5-8, che la stessa nell'indicare i titoli di accesso per i tre profili AM, AT e CS, ha individuato la modalità di accesso **F-conferma/aggiornamento**, scegliendo quindi l'opzione di aggiornamento della precedente inclusione.

Ciò avrebbe dovuto consentire all'Amministrazione scolastica di verificare a ritroso la validità dei titoli di accesso della ricorrente e consentirle la permanenza in graduatoria.

Esaminando gli atti depositati, quindi, le motivazioni addotte dalla Dirigente Scolastica a sostegno dell'esclusione della Mariani dalla graduatoria per il profilo AT risultano evidentemente errate, smentite dalla domanda presentata e protocollata *on line* e comunque prive di fondamento.

Che la ricorrente sia inserita stabilmente nelle graduatorie fin dal 2005 è anche confermato dalla stessa DS che, nella nota di chiarimento dell'11.08.2021 (già all.11), dà espressamente atto che l'interrogazione nella specifica area dell'applicativo SIDI indica l'aspirante come già presente a decorrere dal 2005.

Pertanto, anche laddove la ricorrente avesse commesso un errore materiale di compilazione della domanda (fattispecie che, si ripete, non si è verificata) chiedendo un nuovo inserimento, ben avrebbe potuto e dovuto la PA verificare la preesistenza del nominativo della Mariani nelle graduatorie precedenti e procedere alla sua valutazione sostanziale sulla base dei titoli legittimamente posseduti dalla stessa.

Si vuol dire che un eventuale e, nel caso specifico, inesistente errore materiale di compilazione nella domanda di inserimento/aggiornamento in graduatoria non può essere causa di esclusione dalla stessa, se tale errore non sia espressamente previsto



da una norma quale causa di esclusione. Nel bando di cui al DM 50/2021 tale disposizione non sussiste.

Anche sotto tale profilo, pertanto l'esclusione dalla graduatoria della ricorrente è illegittima e contraria alla normativa di riferimento.

Al riguardo la norma di riferimento è contenuta nell'art.7 del DM 50/2021 che individua, in maniera tassativa ed esplicita, **le cause di esclusione dei candidati** dalle graduatorie.

L'esclusione è disposta quando gli aspiranti risultino privi di qualcuno dei requisiti specifici di accesso o dei requisiti generali di ammissione (di cui agli articoli 2 e 3); oppure quando abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale; oppure ancora quando le domande siano state presentate per più province.

Nessuna delle ipotesi descritte ricorre nel caso di specie, con la conseguenza che il decreto 2445 del 23.07.2021, nonché la nota successiva di spiegazione, sono illegittimi e contrari a diritto nella parte in cui dispongono l'esclusione della Mariani dalla graduatoria AT per il triennio 2021/2024.

\*\*\*\*\*

Anticipando poi una verosimile difesa da parte dell'Amministrazione resistente è bene analizzare nel dettaglio la domanda presentata dalla Mariani nel mese di aprile 2021 (sempre all.7), nella parte relativa al profilo di AT (pagine 5-7).

Come si è precisato sopra il titolo di accesso valido per il profilo di AT, oggi, è un diploma di maturità corrispondente ad una specifica area funzionale, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all'allegato C del DM 59/2008 (già all.14); il diploma di maturità linguistica in possesso della Mariani non è quindi utile quale titolo di accesso per il predetto profilo.

Tuttavia a pagina 7 della domanda, la Mariani ha esplicitamente inserito il titolo specifico di AT, "Operatore di elaborazione dati" codice RRDZ, precisando essere titolo già dichiarato con l'aggiornamento delle graduatorie secondo il precedente DM 640/2017.

Inoltre, a pagina 14 della domanda vi è una nota fondamentale, nella quale si precisa che, sulla base del provvedimento di convalida del punteggio emesso dalla Dirigente scolastica in occasione del primo incarico affidato alla Mariani, il punteggio della stessa nel profilo di AT doveva essere considerato alla luce del titolo di accesso



"licenza scuola media più attestato di qualifica di programmatore e elaborazione dati: punti 9". A questo punteggio si sarebbe dovuto aggiungere il punteggio per eventuali altri titoli e servizi.

Qualora la PA voglia quindi giustificare l'esclusione della Mariani dalla graduatoria AT perché avrebbe erroneamente indicato quale titolo di accesso un diploma di maturità non corrispondente ad una specifica area funzionale, tale esclusione sarebbe ugualmente illegittima in quanto nella domanda è comunque dichiarato il titolo specifico (qualifica professionale) da integrare con la licenza media di cui la ricorrente, evidentemente, in quanto diplomata, è in possesso.

Anche da questo punto vista, un mero errore compilativo non essenziale (l'indicazione di un titolo di un diploma non utile per l'inserimento in graduatoria) **non può essere causa di esclusione del candidato quando, nella medesima domanda, è altresì dichiarato il titolo specifico di accesso per l'inserimento nella graduatoria del profilo AT (licenza media e attestato di qualifica professionale).**

In altri termini, si vuol dire che, al di là dei formalismi compilativi dei moduli *on line*, quello che dovrebbe rilevare e che la PA è chiamata ad accertare è la sussistenza effettiva dei requisiti per l'accesso alle graduatorie da parte dei candidati: nel caso di specie il titolo di accesso al profilo di AT è stato dichiarato dalla ricorrente ed è conforme alla normativa di settore, ragion per cui la stessa non può essere esclusa dalla graduatoria per mancanza del titolo di accesso.

Tale assunto è confermato anche dalla nota ministeriale inviata a chiarimenti proprio sulle modalità operative di valutazione delle domande del personale ATA (nota 23007 del 23.07.2021, **all.16**), laddove si legge che le istituzioni scolastiche sono chiamate a compiere una valutazione sostanziale dei requisiti degli aspiranti *"in particolare, laddove gli errori o le mere irregolarità risultino agevolmente riscontrabili, in base ad elementi contenuti nelle domande presentate dai candidati ovvero da informazioni presenti al SIDI..."*.

\*\*\*\*

## **2) Sul punteggio attribuito alla Mariani.**

Dato per provato il possesso del titolo di accesso valido per l'inserimento nella graduatoria di AT da parte della ricorrente, avendo la stessa sempre dichiarato correttamente nelle varie domande il possesso dell'attestato di qualifica professionale





ottenuto ai sensi della legge 845/78, da aggiungersi alla licenza di scuola media, appare quanto mai inverosimile, contraddittoria, oltre che ingiusta la condotta dell'amministrazione.

Non si spiega, infatti, perché la PA, nella persona della Dirigente Scolastica, abbia dapprima giustamente convalidato l'inserimento in graduatoria della Mariani, addirittura rettificando in aumento il suo punteggio (si veda il provvedimento 1340 già all.6); per poi procedere all'annullamento di detta convalida, adducendo come motivazione il fatto che, nei trienni successivi al 2005/2008, le Scuole avrebbero commesso un errore materiale nella determinazione del punteggio della candidata, valutando il suo diploma di maturità linguistica con il punteggio di 8.67, mentre invece avrebbero dovuto considerare, quale valido titolo di accesso, la licenza media e la qualifica professionale, attribuendo quindi alla candidata il punteggio superiore di 9.00.

Il fatto che la Mariani non abbia mai impugnato queste valutazioni, errate in difetto, determinerebbe oggi la sua esclusione dalla graduatoria.

Già di per sé tale motivazione appare radicalmente illogica e irrazionale oltre che estranea a qualsivoglia ragionamento giuridico!

Si vuole infatti far ricadere sulla ricorrente un errore materiale di valutazione del punteggio effettuato dall'Amministrazione, punteggio peraltro attribuito erroneamente in difetto alla Mariani e che, quindi, ha recato danno solo alla posizione della stessa in graduatoria, senza intaccare in alcun modo la posizione di altri candidati.

Inoltre, vorrà l'Amministrazione individuare la norma o il principio giuridico da cui trae la conseguenza per cui la mancata impugnazione di precedenti valutazioni errate in difetto ai danni dell'interessata determina oggi l'esclusione automatica dalla nuova graduatoria: tale norma non esiste!

Semmai esiste il principio contrario, derivante proprio dal dettato dell'art. 97 Cost., secondo cui ove la PA si accorga di aver commesso un errore nell'attività di valutazione di un candidato, può sempre procedere alla sua correzione anche in via di autotutela, come infatti è avvenuto correttamente con il decreto 1340/2021.

\*\*\*\*\*

Posto quindi che:



- l'odierna ricorrente è in possesso del legittimo titolo di accesso per l'inserimento nella graduatoria di AT (qualifica professionale e licenza di scuola media);
  - tale titolo è stato dichiarato in tutte le domande presentate all'Amministrazione scolastica, dal 2005 ad oggi;
  - la PA non ha mai revocato in dubbio la sussistenza in capo alla Mariani di tale titolo di accesso;
  - nessuna dichiarazione mendace è stata resa dalla ricorrente nella compilazione delle domande;
- tanto premesso è indubbio il diritto della ricorrente a vedersi convalidare il punteggio di 9.60 nel profilo AT, come già indicato nel provvedimento 1340/u del 20.04.2021 e, conseguentemente, vedersi inserire validamente, nella graduatoria di III fascia del personale ATA nel profilo AT per il triennio 2021/2024.

\*\*\*\*

### **3) Violazione dell'art.6 punto 15 DM 50/2021, relativamente all'annullamento della validità giuridica dei servizi prestati.**

Con il provvedimento 2445 del 23.07.2021 (già all.8) l'Amministrazione scolastica ha proceduto ad annullare anche la validità giuridica dei servizi prestati dalla Mariani, quale AT, nell'anno scolastico 2020/2021.

Tale determinazione è contraria a diritto, ingiusta e illegittima.

La norma di riferimento è, infatti, l'art. 6 del DM 50/2021, in combinato disposto con l'art. 7.

Nel descrivere il compito di verifica da parte dei D.S. delle dichiarazioni dei candidati al momento del primo rapporto di lavoro sottoscritto dopo la pubblicazione delle graduatorie, il DM 50/2021, con disposizione ripresa e analoga a tutte quelle presenti nei decreti relativi alle graduatorie ATA dei trienni precedenti, stabilisce che, in caso di esito negativo della verifica, il Dirigente scolastico che ha effettuato i controlli *"adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante"*.

L'esclusione dalla graduatoria, come si è già visto, può essere disposta solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 7 DM 50/2021.

Sempre in caso di esito negativo dei controlli, il punto 15 dell'art. 6 DM 50/2021 prevede che ***"l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza***



**del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci**, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, **sarà**, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, **dichiarato come prestato di fatto e non di diritto**, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera...".

Sulla base dell'interpretazione letterale della norma, solo in caso di assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso o di acclarata falsità delle dichiarazioni rese dall'aspirante, il servizio che questi ha prestato nelle more dei controlli effettuati deve essere considerato valido solo di fatto non anche di diritto.

In tutti gli altri casi, quando cioè la rettifica del punteggio sia determinata da errori di calcolo o da insufficienza della documentazione comprovante i servizi resi negli anni o da altra circostanza, che non dia seguito a responsabilità penale, il servizio reso nelle more da parte dell'interessato deve essere considerato valido a tutti gli effetti, sia economici sia giuridici.

Nel caso di specie, **la sig.ra Mariani era ed è in possesso del titolo di studio valido per l'accesso nel profilo di AT e non ha reso dichiarazioni false ai sensi del DPR. 445/2000, pertanto la fattispecie non rientra tra i casi in cui la norma richiamata consente di annullare la validità giuridica del servizio reso dalla ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021.**

Sul punto milita anche giurisprudenza di questo Tribunale che ha già avuto modo di esprimersi proprio sul fatto che, in mancanza di condotte dolose del personale scolastico interessato, il ritardo nei controlli o comunque la rettifica dei punteggi per cause altre e diverse dalla accertata falsità delle dichiarazioni o dalla mancanza del titolo di accesso non possono incidere negativamente sulla validità giuridica ed economica del servizio reso dall'interessato.

Si riporta al riguardo ordinanza ex art.700 cpc dell'11.11.2020 (Rgn. 1209/2020) Tribunale di Viterbo, Giudice del lavoro che, proprio su questione afferente a personale ATA, reca esattamente il seguente principio: *"La lettura delle richiamate disposizioni induce in primo luogo a distinguere i titoli costituenti requisito di accesso alle graduatorie, dai titoli utili esclusivamente ai fini del punteggio e del*



*collocamento in graduatoria. In secondo luogo evidenzia che l'amministrazione avrebbe potuto dichiarare prestato solo di fatto e dunque inutile al conseguimento di ulteriore punteggio, solo il servizio reso "in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci"; un potere di tal genere doveva per contro ritenersi inibito all'amministrazione, dal suddetto decreto, nell'ipotesi in cui gli incarichi fossero stati conseguiti in ragione di un punteggio errato o per ragioni diverse da quelle esaminate dal decreto. Ciò vuol dire che qualora l'aspirante nella propria istanza, ai soli fini del punteggio in graduatoria, abbia dichiarato il possesso di titoli (di servizio o culturali) di cui l'amministrazione abbia in seguito disconosciuto la validità o a cui abbia riconosciuto l'assegnazione di un punteggio inferiore a quello risultante dalla domanda, l'incarico conseguito e il servizio prestato medio tempore (ovvero prima della rettifica del punteggio concernente il titolo) deve ritenersi prestato di diritto e utile a sua volta alla maturazione di ulteriore punteggio".*

Pertanto il decreto 2445 del 23/07/2021 emanato dal D.S. dell'I.C.S. Monaci deve ritenersi errato, ingiusto e contrario a diritto anche nella parte in cui non riconosce la validità giuridica dei servizi prestati dalla ricorrente dal 15.10.2020 al 30.06.2021.

\*\*\*\*\*

#### **4) Sul *periculum in mora*.**

Alla sussistenza di un'indubbia verosimiglianza di buon diritto si accompagna, altresì, nella fattispecie, l'esistenza di un fondato motivo per la ricorrente di temere che durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Si svolgono, quindi, le seguenti allegazioni e difese in ordine alla piena sussistenza, nel caso concreto, anche del requisito del **periculum in mora** rilevante ai fini dell'invocata tutela d'urgenza.

L'esclusione dalla graduatoria per il profilo di AT, unitamente al mancato riconoscimento della validità giuridica del servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2021, con conseguente mancata attribuzione del relativo punteggio anche nell'ambito delle graduatorie per gli altri profili di AA e CS, determinano la concreta impossibilità per la ricorrente di essere chiamata a lavorare nell'anno scolastico 2021/2022.



In altri termini la ricorrente, per effetto del comportamento arbitrario, illegittimo e ingiusto dell'Amministrazione resistente, si vede ingiustamente privata della concreta chance di poter validamente lavorare, sia come AT, in quanto esclusa dalla relativa graduatoria, sia come AA o CS in quanto, in mancanza del punteggio dato dal precedente anno di servizio, ad oggi, il punteggio convalidato di 10.77 e 8.97 (nei relativi profili) è troppo basso per poter essere validamente chiamata per la assegnazione delle supplenze.

Oltre a questo evidente profilo di danno – e venendo sul versante prettamente patrimoniale del danno grave e irreversibile con lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti - la sig.ra Mariani, già lavoratrice precaria, perdendo la concreta possibilità di accedere alle supplenze per il prossimo anno scolastico, viene a perdere una fondamentale fonte di reddito per il proprio nucleo familiare.

La Mariani, infatti, risulta coniugata con il Sig. Sebastiani Paolo, sottufficiale Areonautica Militare, in regime di comunione dei beni, con ancora una figlia a carico, dottoranda all'Università di Roma. Allo stato il reddito complessivo della famiglia è costituito, esclusivamente, dal solo stipendio del coniuge.

La famiglia, infatti, ha sempre fatto affidamento su una doppia entrata patrimoniale, dovuta anche alla precedente attività commerciale svolta dalla ricorrente con sua sorella (Miriann di Mariani Miriam & C sas gerente un negozio di alimentari-macelleria, **all.17**).

Proprio in seguito all'assunzione, seppure a tempo determinato, della ricorrente presso il Ministero dell'istruzione, il negozio ha dovuto chiudere e la società è stata cancellata in data 13.04.2021.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è, quindi, grave e irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadono solo su interessi meramente patrimoniali, ma vanno ad incidere anche sulla sfera dei diritti personali, quali il diritto al lavoro (artt. 35 ss. Cost), come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*. Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile: la ricorrente subirà infatti una palese e immediata perdita di professionalità e di *chance*, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza per l'anno scolastico 2021/2022 e per i prossimi.

\*\*\*\*\*



Tutto quanto sopra premesso, la sig.ra Annita Mariani, rappresentata e difesa come in epigrafe, per le causali tutte di cui in premessa

### RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Viterbo, Sezione Lavoro, affinché, per le causali tutte di cui in premessa voglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 *bis* e 700 c.p.c., emettere, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti e adottate le formalità strettamente essenziali all'integrazione del contraddittorio, i provvedimenti cautelari e d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, al fine di accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

- **accertate e dichiarare** l'illegittimità/nullità/inefficacia del decreto prot. 2445/U del 23/07/2021 con il quale la DS dell'ICS Monaci ha escluso la sig.ra Mariani Annita dalla graduatoria di III fascia personale ATA, triennio 2021/2024, per il profilo di Assistente Tecnico, nonché della nota successiva prot. 2546/U dell'11.08.2021 esplicativa dell'esclusione;
- **riconoscere, conseguentemente, il diritto della ricorrente alla conferma del suo valido inserimento nella graduatoria di III fascia del Personale ATA profilo AT per il triennio 2021/2024**, essendo la stessa in possesso di valido titolo di accesso al predetto profilo, costituito dalla licenza di scuola media integrata da attestato di qualifica professionale, così come dichiarato già a far data dalla domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2005/2008 e successivi trienni, con conseguente convalida del punteggio relativo al titolo di accesso pari a 9.00;
- **accertate e dichiarare** l'illegittimità/nullità/inefficacia del decreto prot. 2445/U del 23/07/2021 con il quale la DS dell'ICS Monaci ha, altresì, annullato la validità giuridica dei servizi prestati dalla ricorrente nell'anno scolastico 2020/2021, sulla base dei contratti n. 2413 del 15/10/2020 (decorrenza 15.10.20-31.12.20) e n. 2 del 04.01.2021 (decorrenza 01.01.21-30.06.21);
- conseguentemente **riconoscere la validità giuridica dei servizi** prestati dalla ricorrente presso l'ICS Monaci nell'anno scolastico 2020/2021, dal 15.10.20 al 30.06.2021, e riconoscere il diritto della ricorrente a vedersi attribuito il relativo punteggio nelle graduatorie di III fascia per il triennio 2021/2024 per ogni profilo.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.



Ai sensi di legge si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è pari a € 259,00 per il rito.

In via istruttoria si depositano i documenti indicati in narrativa:

1. Domanda 2005
2. Domanda 2011
3. Domanda 2014
4. Domanda 2017
5. Contratti
6. Nota DS 1340/2021 convalida
7. Domanda 2021
8. Decreto 2445/2021 esclusione
9. Mail Ministero
10. Per avv. Scipio
11. Nota a chiarimenti
12. DM 55/2005
13. Attestato di qualifica professionale
14. DM 59/2008 e tabella di corrispondenza
15. DM 50/2021
16. Nota ministeriale chiarimenti valutazioni
17. Visura societaria
18. Graduatoria AA 2021 estratto
19. Graduatoria AT 2021
20. Graduatoria CS 2021 estratto.

### **Istanza ex art. 151 codice di procedura civile**

Avendo il presente ricorso ad oggetto il diritto al reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, laddove il Giudice li ritenga controinteressati e litisconsorti necessari nel presente procedimento, si chiede di essere autorizzati alla notifica del ricorso e del provvedimento interinale (ove emesso *inaudita altera parte*) oppure del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza nelle modalità straordinarie previste dall'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito istituzionale Ministero dell'Istruzione.

Viterbo 03.09.2021

Avv. Gioia Maria Scipio





## MANDATO

La sottoscritta Annita Mariani, nata a Viterbo il 03.09.1970 (CF. MRNNNT70P43M0821), residente a Vasanello (Vt), 01030, via G. Francesconi n.10, delega l'**Avv. Gioia Maria Scipio (C.F. SCPGMR73C66H501U; pec: gioiamariascipio@pec.ordineavvocativiterbo.it)** a rappresentarla e difenderla nel procedimento ex art. 700 cpc, nell'eventuale fase di reclamo e di merito, innanzi al Tribunale di Viterbo, Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Istruzione.

A tal fine conferisce al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzionali, nominare sostituti e indicare domiciliatari; conferisce al predetto avvocato procura speciale per rinunciare e/o accettare la rinuncia agli atti.

**Elegge domicilio in Viterbo, Corso Italia n.43, presso e nello studio legale dell'Avv. Scipio e presso il suo domicilio digitale all'indirizzo pec gioiamariascipio@pec.ordineavvocativiterbo.it come da registri di giustizia.**

Dichiara, ai sensi e per gli effetti della normativa sul trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento Europeo 679/2016, di essere stata informata che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità alla normativa e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento.


Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara, infine, di essere stata edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione, circa la copertura assicurativa attiva del Legale incaricato per responsabilità professionale.


La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Viterbo 03.09.2021

Annita Mariani



È vera e autentica      Avv. Gioia Maria Scipio







TRIBUNALE DI VITERBO  
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

Proc. N. 1064 /2021

Letto il ricorso proposto da

MARIANI ANNITA

visti gli artt. 669 ter e ss. e 700 c.p.c.

FISSA

per la comparizione delle parti nel procedimento cautelare l'udienza del

**23 SETTEMBRE 2021 ore 9.15**

Il presente decreto dovrà essere notificato alla controparte a cura del ricorrente entro  
10 giorni da oggi.

Viterbo, 06/09/2021

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Dr. Mauro IANIGRO



Si avvisano i Sigg.ri Avvocati che la verbalizzazione delle udienze avviene in forma telematica.

Onde velocizzare la verbalizzazione, questo ufficio si avvale del sito [www.dirittopratico.it](http://www.dirittopratico.it) accedendo al quale è possibile impiegare la funzione "note di udienza" (sulla colonna destra della pagina iniziale). Cliccando su tale vice si aprirà la nuova schermata nella quale compariranno in alto a destra due riquadri: "inserisci il codice" e "visualizza/crea". Per la redazione del verbale sarà possibile inserire nel riquadro "inserisci il codice" il codice che si intende assegnare al documento (ad es. il nome della parte in causa): ciò consentirà il passaggio alla schermata successiva. In alternativa sarà sufficiente cliccare sul riquadro "visualizza/crea": ciò determinerà l'automatica assegnazione di un codice, che occorre annotare per consentire l'accesso al documento, sia al procuratore di controparte, che al Giudice. Con entrambe le opzioni, sotto i riquadri, compariranno la dicitura "Inizia una nota con codice: xxxxxx" (dove il codice sarà corrispondente a quello inserito nel riquadro superiore o comunque assegnato automaticamente dal sistema) e di seguito i riquadri "editor base" e "editor+". Cliccando sulla scritta o sui riquadri si aprirà il foglio per la redazione del verbale, al qual fine sarà possibile avvalersi – nel formato "editor base" - dell'inserimento di formule ricorrenti (richiamate sotto il riquadro della compilazione come ad es. quelle di apertura del verbale, di conferimento incarico CTU, ecc.) e – nel formato "editor+" - di comandi di formattazione. Terminata la verbalizzazione sarà necessario cliccare nel sottostante riquadro "salva modifiche" (in caso contrario il contenuto andrà perso).

Si fa presente che sul sito [tribunaleviterbo.it](http://tribunaleviterbo.it) nell'area "Processo Civile Telematico" sono reperibili taluni dei moduli dei verbali di udienza in uso all'Ufficio del Giudice del Lavoro: i relativi contenuti potranno essere trasferiti sull'area di compilazione del sito predetto mediante il sistema "copia e incolla".

E' opportuno che la compilazione del verbale sia predisposta nei giorni o nelle ore precedenti l'udienza, da uno o congiuntamente da entrambi i procuratori o che si consenta comunque alla controparte di leggere la propria verbalizzazione e di inserire le eventuali controdeduzioni. A tal fine sarà necessario comunicare a controparte il codice di accesso, il quale dovrà essere riportato nel riquadro "inserisci il codice": comparirà il verbale fino a quel momento predisposto e sarà possibile procedere alle aggiunte e alle modifiche. Si raccomanda di terminare sempre la verbalizzazione con "salva modifiche". Sarà inoltre indispensabile che, in caso di verbalizzazioni predisposte separatamente dai procuratori, gli stessi prendano comunque contatto prima della trattazione della causa, affinché – muniti di apposita apparecchiatura – provvedano a "fondere" le rispettive verbalizzazioni in un unico documento (riversando l'uno nell'altro con le funzioni "taglia" e "incolla"), così che, nel momento della trattazione della causa, al Giudice sia comunicato un unico codice, corrispondente alla verbalizzazione di entrambi i procuratori e si possa accedere rapidamente al verbale definitivo predisposto dalle parti per adottare i relativi provvedimenti.

Si fa presente che, qualora alla data fissata per la trattazione della causa non si sia provveduto alla predisposizione di un unico verbale (e alla comunicazione di un unico codice di accesso), i procuratori saranno invitati a svolgere le suddette operazioni, eventualmente avvalendosi allo scopo della strumentazione informatica a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, sito al piano terra del Palazzo di Giustizia e la causa sarà trattata in coda all'udienza.

Si precisa altresì che la verbalizzazione delle testimonianze continuerà ad essere effettuata ad opera dell'ufficio.

In ultimo si fa presente che l'adozione del Processo Civile telematico, non prevede l'invio telematico obbligatorio degli atti introduttivi e che tuttavia l'Ufficio del Giudice del Lavoro è autorizzato a riceverli in virtù di apposito provvedimento del Presidente del Tribunale. Ove non si provveda all'invio degli atti nelle forme prescritte per il PCT, permane comunque, e in alternativa, la necessità della loro trasmissione al giudice designato mediante invio di copia in formato Word o altro modificabile, all'indirizzo e-mail [lavoro.tribunale.viterbo@giustizia.it](mailto:lavoro.tribunale.viterbo@giustizia.it). Il messaggio dovrà essere predisposto indicando in sequenza nell'oggetto il cognome del Giudice assegnatario, il numero di ruolo (anno/numero), il nome della parte nel cui interesse si deposita l'atto e la natura dell'atto (ricorso, memoria costituzione, memoria di replica a riconvenzionale, note autorizzate, note conclusionali, ecc.) secondo il seguente esempio:

giudice - 2009/12345 - Rossi Giuseppe - ricorso

